



# Quale tutela a fronte delle offese all'onore - decoro - reputazione rivolte col mezzo della stampa in danno della categoria veterinaria?

di Maria Teresa Semeraro

Avvocato, Bologna

In più di una occasione mi è stato richiesto di verificare se alcune espressioni, comparse sulla stampa e/o diffuse col mezzo radiotelevisivo, con cui sono state attribuite ai veterinari qualità percepite da ogni singolo veterinario come lesive del proprio onore, potessero integrare il reato di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attivare una tutela giurisdizionale con l'intervento delle associazioni di categoria quali soggetti passivi del reato.

Ho ritenuto, pertanto, utile affrontare il tema sulle pagine della Rivista, ritenendo l'argomento di interesse generale.

Premesso che il reato di ingiuria consiste nel profferire in presenza dell'interessato espressioni lesive del suo onore (art. 594 c.p.) mentre il reato di diffamazione consiste nel profferire in presenza di terzi espressioni lesive dell'altrui onore (art. 595 c.p.), l'ordinamento applica pene più severe a colui che commette il reato di diffamazione col mezzo stampa o con qualsivoglia altro mezzo di pubblicità.

L'art. 595 c.p., infatti, così dispone: *"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni). (1) (2)*

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (lire quattromilioni). (1) (2)

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57 ss.] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (lire un milione). (1) [596-599].

Se l'offesa è recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [64].

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame e dalla normativa speciale, L. 8/2/1948 n° 47, *"Disposizioni sulla stampa"* e L. 6/8/1990 n° 223 *"Disposizioni del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"* e successive modifiche e/o integrazioni, è l'interesse dello Stato alla tutela dell'integrità morale della persona. Un costante orientamento giurisprudenziale sul tema afferma che il bene specifico dell'integrità morale tutelata dal codice penale è dato *"dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro"*. (Cass. Pen. 28/2/1995 C.P. 1995, 2535).

Ai fini della tutela penale *"l'onore designa la somma dei valori mor-*

*rali quali la rettitudine, la probità e la lealtà, mentre il decoro attiene alla dignità fisica, sociale o intellettuale"* (cfr. *"La diffamazione a mezzo stampa"*, Marcello Psaro, Giuffrè editore 1998).

La tutela penale riconosciuta a coloro che si ritengono lesi nella loro onorabilità personale e/o professionale a causa delle espressioni o delle opinioni o dei commenti con cui vengono diffuse, col mezzo della stampa o con *"qualsiasi altro mezzo di pubblicità"*, notizie che li riguardano, trova un limite nel consenso dell'avente diritto nell'esercizio del diritto di cronaca, di critica, di satira, nella ritorsione e nella provocazione.

Contemperare la tutela del diritto al proprio onore con l'esercizio dei diritti sopra elencati è oggetto, tutt'oggi, di approfondimento in ambito giuridico.

Tralasciando di esaminare la questione relativa al consenso dell'avente diritto, della ritorsione e della provocazione previste, queste ultime, come esimenti ex art. 599 c.p., **ritengo necessario precisare che, qualora la diffusione a mezzo stampa di un fatto o di un comportamento riferito ad una determinata persona, pur potendone, di per sé, ledere l'onore, corrisponda a verità storica o giudiziaria, non si potrà parlare del reato di diffamazione a meno che la notizia non venga data frammentata a commenti ritenuti ingiuriosi.**

Se, dunque, su un giornale viene pubblicata la notizia che il veterinario tal dei tali è stato imputato o condannato per il reato di maltrattamento ad animali nell'esercizio della sua professione, pur essendo la diffusione di una simile notizia certamente dannosa per il veterinario, questi, se la notizia è vera, non potrà richiedere tutela ex art. 595 c.p.

Tale tutela potrà essere richiesta qualora il cronista commenti la notizia con espressioni quali *"quel furfante di veterinario, dagli occhi bovini, condannato per il reato di maltrattamento di animali"* o altre espressioni simili, che mal si conciliano con l'esercizio del diritto di cronaca ed anche di critica.

L'eccezione veritatis, prevista ex art. 596 c.p., costituisce la prova liberatoria per coloro che diffondono notizie in grado di ledere l'onore, il decoro e l'altrui reputazione che più suscita dibattito in campo dottrinario e giurisprudenziale.

Mi limito, in tale ambito, a segnalare che la giurisprudenza è concorde nell'affermare che **"non possono ritenersi lesive dell'onore e della reputazione di una persona affermazioni anche vivacemente critiche di quest'ultima e tali se considerate in astratto da essere stimate diffamatorie qualora le medesime vertano su ar-**

**gomenti di sicuro rilievo sociale, non alterino la verità dei fatti ovvero sfuggano ad un giudizio in termini di verità e possano ritenersi continenti dal punto di vista della forma espositiva."** (cfr. Psaro, op. citata).

Il requisito della continenza va valutato, inoltre, avuto riguardo al contesto in cui le affermazioni sono inserite.

La critica di un fatto di cronaca di per sé veritiero, è illecita e può integrare il reato di diffamazione solo e allorché i commenti ingiuriosi trovano, come unica giustificazione, il risentimento personale nei confronti del soggetto leso, o travalichino, comunque, la correttezza e la civiltà di espressioni vale a dire violino il principio della cosiddetta continenza formale.

Applicare ai casi concreti simili principi non è sempre agevole in via astratta, anche perché, in più casi, la Cassazione ha ritenuto non sussistere il reato di diffamazione pur in presenza di una critica aspra e pungente, soprattutto in merito a commenti giornalistici e non, aventi ad oggetto argomenti o notizie di interesse pubblico.

A mò di esempio non sono state ritenute diffamatorie espressioni con cui un avvocato è stato additato in un articolo di cronaca giudiziaria come *"azzeccagarbugli di turno"* o un determinato soggetto come *"zombie"*, *"lottizzato"* o *"portaborse"*.

Attribuire ad un soggetto tali qualifiche non integra, pertanto, necessariamente la fattispecie delittuosa qui in esame anche se, è fuor di dubbio, che le predette espressioni possano ben essere percepite, per esempio, dall'avvocato additato come *"azzeccagarbugli"*, come lesive della propria dignità personale e professionale. In simili casi, dunque, il Giudice ha ritenuto prevalere la tutela dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

All'interno della complessità delle problematiche qui solo accennate, si inserisce la questione se e in quali ipotesi è possibile configurare il reato di diffamazione previsto ex art. 595 c.p. in danno ad un ente o una associazione di categoria.

Al riguardo va subito chiarito che quando l'offesa all'onore coinvolge intere categorie di persone quali i politici, gli iscritti ad un determinato partito, i veterinari, non è proprio configurabile il reato di cui, in quanto soggetto passivo dei delitti contro l'onore può essere ogni persona fisica purché determinata, cioè individuata (col nome e col cognome) o individuabile. Un soggetto si ritiene individuabile in quanto la sua identità possa desumersi da riferimenti inequivoci a circostanze e fatti notoriamente attribuibili allo stesso.

Asserire ciò non significa, però,

escludere sempre e comunque la sussistenza del reato di diffamazione quando, per esempio, si diffondono a mezzo stampa notizie lesive dell'onore vuoi del Presidente di una determinata Associazione o di un membro qualificato della stessa, per fatti riferibili alla sua attività associativa.

Se, infatti, la Cassazione penale con sentenza n° 10307/93 ha stabilito che **"il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa in un articolo apparso su un quotidiano in cui si parlava di "insabbiamento" di un'indagine giudiziaria senza fare però specifico riferimento ai singoli magistrati"**; è altrettanto vero che, in alcuni casi sempre la Cassazione penale con sentenza del 30/1/1998 così ha deciso: **"In tema di diffamazione, la capacità di essere titolari dell'onore sociale e di essere soggetti passivi del reato non può essere esclusa nei confronti di entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari - in quanto rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti. Ne consegue che l'individuazione del destinatario dell'offesa in una determinata persona fisica, specialmente aggredita nell'onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configurabilità del reato per una concorrente aggressione all'onore sociale dell'ente al quale quella persona appartiene, quando - sotto il profilo processuale - la pluri-offensività del fatto lesivo sia ritualmente contestata e**

**quando - sotto il profilo sostanziale - l'offesa sia così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull'ente per la portata e natura dell'aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto passivo. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza della qualità di soggetto passivo del reato de quo in capo alla Corte dei conti, in quanto le espressioni diffamatorie contestate all'imputato pur riferite ad un singolo soggetto che vi apparteneva, coinvolgevano l'organo di controllo nella sua totalità."** (Cass. sez. V, 30.01.1998, in Dir. inf. 1999, 438).

Alla luce di tali rilievi si può concludere affermando che l'unica certezza in materia è costituita dal poter escludere la non sussistenza del reato di diffamazione solo in presenza di un'offesa riferita ad una categoria di persone nel suo insieme senza specificazione alcuna. In presenza, invece, di offese rivolte ad un gruppo di soggetti appartenenti ad una categoria, per esempio quella veterinaria, individuabili per funzioni e/o appartenenza (i veterinari dirigenti dell'AUSL di una determinata città) a cui vengano attribuiti comportamenti e fatti che consentano anche l'identificazione fisica dei soggetti a cui il giornalista si riferisce, occorrerà procedere ad un'attenta disamina del testo diffuso a mezzo stampa e/o col mezzo radiotelevisivo, prima di escludere la sussistenza del reato di diffamazione de quo, ben valutando lesione dell'onore, exceptio veritatis, esercizio del diritto di cronaca e di critica. Qualora un tale esame porti a ritenere la probabile sussistenza della fattispecie delittuosa de qua, anche il sindacato e/o l'associazione di categoria e/o l'ente di appartenenza potranno, congiuntamente alla persona singola offesa loro associata o loro dipendente, essere considerati soggetti passivi del reato e richiedere in sede penale o civile il risarcimento del danno subito. ■

## Privacy sul web: vietato inviare e-mail senza consenso

**G**li indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. La vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail che Internet consente, non rende lecito l'uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line. Il principio è stato ribadito dall'Autorità Garante della privacy che ha affrontato in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa di inviare e-mail commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in rete. Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web è obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso.

<http://www.garanteprivacy.it>